

P_DSP_62 rev. 01 pag n/tot n. 1 di n.10	S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO- S.S. S.A.A.S. Regolamento Aziendale per l'Applicazione del Divieto di Fumo	 Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano
---	---	---

Approvato con deliberazione n. 675 del 30.12.2020

Validazione			Emissione		
Struttura	S.A.A.S.		Struttura	Direzione Generale	
Dott.ssa Donatella Baravalle		Firmato originale in Data 21.12.2020	Dr. Claudio Baccon		Firmato in originale Data 21.12.2020
Struttura	Prevenzione e Protezione		Struttura	Direzione Sanitaria	
Ing. Carlo Sala		Firmato digitalmente Data 16.12.2020	Dr. Roberto Arione		Firmato in originale Data 21.12.2020
Struttura	Risk Management-Qualità		Struttura	Direzione Amministrativa	
Dott.ssa Caterina Mineccia		Firmato originale in Data 21.12.2020	Dott.ssa Rita Benedetta Venezia		Firmato in originale Data 23.12.2020



INDICE DEL DOCUMENTO

1. Premessa	pag. 4
2. Scopo	pag. 4
3. Campo di applicazione	pag. 4
4. Destinatari e Responsabilità	pag. 4
5. Glossario e Abbreviazioni	pag. 5
6. Riferimenti normativi	pag. 5
7. Modalità operative	pag. 6
7.1 Soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni del divieto di fumo	pag. 6
7.2 Competenze soggetti incaricati	pag. 7
7.3 Attività di supporto	pag. 8
7.4. Sanzioni	pag. 8
7.5 Modalità di pagamento della sanzione	pag. 8
7.6. Cartellonistica	pag. 9
7.7. Iniziative aziendali di sensibilizzazione e disassuefazione	pag. 9
8. Documenti collegati	pag.10
9. Archiviazione	pag.10

Allegati:

Allegato 1 delega incarico

Allegato 1 bis agente Accertatore

Allegato 2: modulo verbale

Allegato 3A- Cartellonistica Divieto di Fumo Strutture

Allegato 3B- Cartellonistica Divieto di Fumo Aree Comuni

Allegato 3C- Cartellonistica Divieto di fumo Spazi Esterni

Allegato 3D- Cartellonistica Divieto di Fumo Spazi esterni
immediatamente limitrofi all'ingresso



1. Premessa

L' A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (di seguito denominata "Azienda"), in ragione del suo mandato istituzionale, ha il compito di tutelare e promuovere la salute della collettività, nonché il dovere etico di sostenere con l'esempio le *policies* contro il fumo.

2. Scopo

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo al fine di tutelare il diritto alla salute e alla protezione contro i rischi correlati al fumo delle persone presenti in Azienda (operatori, pazienti, visitatori, ...).

3. Campo di applicazione

L'Azienda, ai sensi della normativa vigente, sancisce il divieto di fumo:

- in tutti i locali e aree ubicati all'interno del perimetro aziendale utilizzati per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento delle proprie attività, nonché nei locali dislocati all'esterno dell'Azienda utilizzati per finalità istituzionali;
- nei locali dell'Azienda gestiti da privati (Bar/Banca);
- a bordo degli autoveicoli aziendali;
- in tutte le aree esterne del perimetro ospedaliero.

Nel divieto sono comprese le sigarette elettroniche e gli altri dispositivi sostitutivi del fumo.

E' altresì vietato, ai sensi dell'art.232-bis, comma 3 e 232 ter, c. 1 bis, del D. Lgs. 152 del 03.04.2006, gettare a terra mozziconi di sigaretta.

L'Azienda non ritiene di individuare aree riservate ai fumatori. E' fatta eccezione per apposito locale collocato all'interno dell'area di degenza della S.C.D.U. Psichiatria, limitatamente ed esclusivamente per particolari tipologie di pazienti in regime di ricovero ordinario a cui è concessa l'autorizzazione da parte del medico curante.

4. Destinatari e Responsabilità

Il presente regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo l'Azienda, quali, a mero titolo esemplificativo:

- personale aziendale e universitario;

P_DSP_62 rev. 01 pag n/tot n. 5 di n.10	S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO- S.S. S.A.A.S. Regolamento Aziendale per l'Applicazione del Divieto di Fumo	 Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano
---	---	---

- soggetti che a vario titolo prestano la loro attività per l'Azienda (collaboratori a contratto, liberi professionisti, fornitori, dipendenti ditte esterne, studenti, specializzandi, tirocinanti e figure similari, frequentatori, volontari);
- utenti, ricoverati, visitatori;
- ogni altra persona che a qualsiasi titolo accede ai locali dell'Azienda.

Per i dipendenti dell'Azienda, l'inosservanza del divieto costituisce anche violazione dei doveri di comportamento e, come tale, perseguibile disciplinarmente.

5. Glossario e Abbreviazioni

Terminologia, Abbreviazione	Definizione
A.O.U.	Azienda Ospedaliero Universitaria
S.C.D.O/S.C.D.U..	Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera/Universitaria
S.C./S.S:	Struttura Complessa/Struttura Semplice

6. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a:

Legge 11 novembre 1975, n. 584

Circolare n. 69 del 5 ottobre 1976

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995

Legge Regione Piemonte 3 luglio 1996, n. 35

Legge 28 dicembre 2001, n. 488

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003

Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266

Accordo stato regione, seduta del 16 dicembre 2004

Circolare Ministeriale 17 dicembre 2004

1. D.G.R. della Regione Piemonte 24 gennaio 2005, n. 22-14601

2. D. Lgs. 152 del 03.04.2006

3. Legge n. 221 del 28/12/2015, art- 40 - (Collegato Ambientale alla Legge di stabilità 2016: le nuove norme sulla Green Economy)

4. Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6



5. Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016
16. Precedenti Regolamenti Aziendali Fumo approvati con deliberazione n. 60 del 07.02.2002 e deliberazione n. 520 del 18.10.2017

7. Modalità operative

7.1 Soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni del divieto di fumo

Sono individuati incaricati e responsabili della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, nonché dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione:

- per le singole Strutture: i Direttori, Dirigenti Responsabili (Ospedalieri/Universitari) delle Strutture Complesse (Sanitarie/Amministrative), Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Amministrative;
- per le aree comuni interne: S.C. Direzione Medica di Presidio, la S.C. DIPSA, S.C. Tecnico – Ingegneria Clinica – Sistemi Informativi Informatici (anche attraverso gli operatori addetti alla vigilanza antincendio o altro idoneo servizio);
- per gli spazi esterni: S.C. Tecnico – Ingegneria Clinica – Sistemi Informativi Informatici (anche attraverso gli operatori addetti alla vigilanza antincendio o altro idoneo servizio);
- per gli spazi esterni immediatamente limitrofi all'ingresso: S.C. Gestione Servizi Economici ed Approvvigionamenti (attraverso gli operatori della portineria) e SC Tecnico - Ingegneria Clinica – Sistemi Informativi Informatici (anche attraverso gli operatori addetti alla vigilanza antincendio o altro idoneo servizio).

I soggetti individuati possono svolgere le funzioni di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, di accertamento e contestazione dell'infrazione direttamente o tramite loro delegati, previa compilazione del relativo modulo di designazione (All.1).

Nell'individuazione dei soggetti delegati è opportuno designare, ove possibile, coloro che presentino disponibilità e motivazione a svolgere tale incarico.

I Direttori/Responsabili di Struttura sono tenuti a trasmettere alla Segreteria della Direzione Medica di Presidio i nominativi dei soggetti delegati ed ogni eventuale variazione, per consentire l'adozione degli atti di competenza della Direzione.

Resta fermo che qualora i Direttori/Responsabili di Struttura non provvedano a delegare ed inviare il relativo nominativo alla Direzione Sanitaria di Presidio, sono da ritenersi essi stessi incaricati e



responsabili a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di accertamento e contestazione dell'infrazione.

I soggetti incaricati, denominati "Agenti Accertatori", dovranno essere muniti di specifico attestato di individuazione rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Azienda (All.1 bis), che dovrà essere esibito, su richiesta del trasgressore in caso di contestazione al divieto di fumo.

I soggetti incaricati, in qualità di accertatori del divieto di fumo, saranno coinvolti in iniziative aziendali di aggiornamento sulla materia.

7.2. Competenze soggetti incaricati

I soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo individuati ai sensi dell'articolo precedente, anche su richiesta di chiunque intenda far accertare una violazione, dovranno:

- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- verificare che la cartellonistica sia sempre visibile, aggiornata e sostituita in caso di rimozione o danneggiamento;
- effettuare segnalazione alla SC Tecnico - Ingegneria Clinica – Sistemi Informativi Informatici in caso di necessità di ripristino o sostituzione della cartellonistica;
- accertare le infrazioni;
- ove possibile, contestare immediatamente la violazione;
- redigere il verbale di accertamento della sanzione amministrativa in triplice copia, compilando in ogni sua parte il modulo prestampato (All.2), utilizzando il blocchetto predisposto (da richiedere alla Direzione Medica di Presidio), consegnandone una copia al trasgressore. Annotare in calce al modulo l'eventuale rifiuto da parte del trasgressore a sottoscrivere o a ricevere copia dello stesso;
- inoltrare le due rimanenti copie del verbale alla S.S. Assistenza Giuridica per il seguito di competenza;
- nel caso di impossibilità di contestazione immediata, redigere il verbale di accertamento della sanzione amministrativa in triplice copia, compilando il modulo prestampato a cui segue l'inoltro delle tre copie alla S.S. Assistenza Giuridica che si occuperà delle operazioni di notifica del verbale entro 90 giorni dall'accertamento;
- in caso di rifiuto del trasgressore (utente esterno) a fornire le generalità, l'addetto alla vigilanza invita l'utente a lasciare l'ospedale, chiamando la vigilanza interna o le forze dell'ordine in caso di resistenza. Ai sensi del D.Lgs. 165 del 30.03.2001, il dipendente pubblico è tenuto a fornire le proprie generalità per poter essere identificato;



- segnalare il comportamento dei dipendenti che contravvengono al divieto di fumo ai rispettivi responsabili per l'attivazione del procedimento disciplinare.

7.3 Attività di supporto

Le attività amministrative a supporto e ausilio dei compiti espletati dai soggetti incaricati della vigilanza, di cui all'art. 7.1 del presente Regolamento, verranno svolte dalla S.S. Assistenza Giuridica alla quale spetteranno i seguenti compiti:

- 1) nel caso di contestazione immediata dell'infrazione: inoltro di un originale del verbale sottoscritto in originale alla S.C. Gestione Economica Finanziaria, competente a ricevere il pagamento della sanzione amministrativa;
- 2) nel caso di impossibilità di contestazione immediata: espletamento delle operazioni connesse alla notificazione al trasgressore del verbale a mezzo posta entro 90 gg dall'accertamento, attraverso l'invio di un originale del verbale con la prova dell'avvenuta notificazione alla S.C. Gestione Economica Finanziaria.

7.4. Sanzioni

I trasgressori al divieto di fumare, ai sensi dell'art. 7 della L. 584/1975 e s.m.i. e dell'art. 51 della L. 3/2003, sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma che varia da un minimo di Euro 27,50 ad un massimo di Euro 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

I soggetti preposti alla vigilanza e all'accertamento del divieto di fumo, che non ottemperino alle disposizioni previste dalla normativa in questione, sono soggette al pagamento di una somma da Euro 220,00 a Euro 2.200,00.

L'obbligatorietà di pagare le suddette sanzioni non è trasmissibile agli eredi.

Considerata l'eventuale previsione di futuri aumenti degli importi delle sanzioni, in ogni caso ai trasgressori sarà applicata la misura sanzionatoria vigente al momento dell'accertamento della violazione.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'Azienda procede all'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al divieto di fumo.

7.5 Modalità di pagamento della sanzione

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 gg dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, effettuando il pagamento della



sanzione amministrativa corrispondente al doppio del minimo edittale (€55,00 o €110,00 in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle eventuali spese di notifica quantificate in € 15,00, all'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, indicando nella causale del versamento "Sanzioni Amministrative -pagamento verbale numero e data".

Qualora il pagamento non sia stato effettuato in misura ridotta nel termine di 60 gg dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, la S.S. Assistenza Giuridica determina l'iscrizione al ruolo e ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione.

In nessun caso è consentito versare denaro direttamente agli agenti accertatori.

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, entro 30 gg dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può far pervenire scritti difensivi e documenti alla SS Legale, eventualmente chiedendo di essere sentito.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'infrazione di cui al presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione.

7.6. Cartellonistica

La normativa in materia di "*Tutela della salute dei non fumatori*" prescrive, tra l'altro, che il divieto di fumo debba essere reso pubblico mediante l'affissione di cartelli (All. 3A e 3B) adeguatamente visibili, recanti le seguenti informazioni:

- la scritta "VIETATO FUMARE";
- l'indicazione della normativa di riferimento;
- le sanzioni previste per i trasgressori;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta la vigilanza e l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7.1 del presente Regolamento.

Inoltre saranno collocati nelle aree pertinenziali esterne in prossimità degli accessi alle strutture aziendali cartelli a *contenuto persuasivo* che invitano il pubblico a spegnere la sigaretta negli appositi posacenere/porta-mozziconi.

7.7. Iniziative aziendali di sensibilizzazione e disassuefazione

L'Azienda è impegnata a promuovere lo svolgimento di attività di informazione, formazione, dissuasione ed educazione rivolte al personale operante all'interno dell'Azienda.



8. Documenti collegati

Procedure aziendali in materia di sicurezza

Codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 68 dl 25.01.2018

9. Archiviazione

Il presente documento viene conservato presso la S.S. S.A.A.S. nell'apposito fascicolo denominato "Procedure" e pubblicato sulla Intranet aziendale Sezione "Ospedale senza fumo".